

Le forniture di energia elettrica sono soggette:

- All'accisa, in base al D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise"), con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.
- All'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in base al D.P.R. 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche ed integrazioni).

Per quanto riguarda l'accisa sull'energia elettrica, precisiamo che:

- l'imposizione fiscale in materia di accisa sull'energia elettrica è disciplinata dal D.Lgs. 26.10.1995 n.504 (Testo Unico Accise) art. 52 e segg. e successive modifiche ed integrazioni, consultabili sul sito www.finanze.gov.it, unitamente ai chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia Delle Dogane;
- in particolare, i commi 2) e 3) dell'art. 52 del Testo Unico delle Accise, regolamentano rispettivamente gli utilizzi di energia "non sottoposti ad accisa", ovvero posti fuori dal campo di applicazione (cd "fuori campo"), e gli utilizzi per i quali è prevista invece un'esenzione da accisa:
 - » per "esclusione" si intende la non sottoposizione al regime fiscale delle accise
 - » per "esenzione" si intende l'applicazione del regime fiscale delle accise, con esenzione dal pagamento (in sostanza, con applicazione di un'aliquota di accisa pari a zero);
- il Decreto Legge 16/2012, ha introdotto dal 1 giugno 2012 una nuova applicazione di aliquote diversificate per scaglioni di consumo, a riempimento, in relazione al consumo mensile.

Le agevolazioni previste dalla normativa consistono:

- nell'esclusione dal pagamento dell'accisa sui corrispettivi relativi all'energia elettrica:
 - » impiegata nei processi mineralogici;
 - » impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%; utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- nell'esenzione (ai sensi degli art.17, co.1 e 52, co. 3, D.lgs. 504/95) dal pagamento dell'accisa sui corrispettivi relativi all'energia elettrica: utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
 - » impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano
 - » destinata ad essere fornita nel quadro delle relazioni diplomatiche o consolari;
 - » fornita nei confronti di comandi militari degli Stati membri della N.A.T.O.;
 - » fornita nei confronti di organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative condizioni o accordi;nella fatturazione dei consumi di energia elettrica in regime di sospensione di imposta (nel caso in cui il cliente sia soggetto passivo accise) ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 504/95.

Relativamente all'IVA, hanno diritto all'agevolazione le imprese che rientrano:

- fra quelle individuate al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, e le imprese agricole);
- fra quelle che utilizzano l'energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nelle seguenti tipologie (Circ. Min. Fin.7 aprile 1999, n. 82/E): case di riposo, conventi, scuole, asili, orfanotrofi/brefotrofi, caserme, carceri mandamentali;
- Fra quelle che utilizzano l'energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e irrigazione).

Hanno invece diritto all'esenzione IVA:

- Esportatori abituali, ovvero operatori economici che, effettuando operazioni non imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di "esportatore abituale" grazie al quale possono effettuare, l'anno successivo, acquisti e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto plafond);
- Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari;
- Organizzazioni internazionali riconosciute;
- Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.)
- Forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'APPLICAZIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE COMPORTA NOTEVOLI RISPARMI DI SPESA

Se ci si trova in una delle situazioni sopra indicate occorre presentare apposita istanza di riduzione d'imposta o di IVA utilizzando la modulistica a disposizione, o scaricandola presso il sito internet www.energie-ecologiche.it. Le agevolazioni partono dal momento della richiesta completa e non possono avere effetto retroattivo nel tempo.